



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE II CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

n. R.G. procedimento unitario 18-1/2026

Il Tribunale di Nola composto dai magistrati:

Dott. ssa Rosa Paduano	Presidente
Dott.ssa Rosa Napolitano	Giudice rel.
Dott.ssa Francesca Bellisario	Giudice

nel procedimento unitario n. RG 18 -1/2026 per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da:

Francesco Ciccarella (C.F. CCCFNC80T09G795I), nato a Pollena Trocchia (Na) il 09.12.1980 e residente in Sant'Anastasia (Na), alla Via Capodivilla, 124, rappresentato e difeso dall'Avv. **Ciro Toscano** del Foro di Nola e con questi elett.te dom.to presso lo studio in in Pomigliano D'arco (Na) alla Via Guidoni,9 ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.toscano@pecavvocatinola.it, con l'ausilio dell'OCC Dott. ssa Rita Romano, iscritta all'ODCEC di Nola, con studio in Sant'Anastasia (Na) alla Via Gaetano Doninzetti, 17 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letto il ricorso proposto da **Francesco Ciccarella** per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII, atteso che il ricorrente è residente in Sant'Anastasia (Na) e, quindi, il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Nola;

rilevato che il ricorrente è un debitore che si trova in una situazione di sovraindebitamento (giacchè a fronte di un patrimonio costituito dal reddito di lavoro dipendente nonché da un bene mobile registrato di valore irrisorio sussiste una debitoria di circa euro 341.880,97 al netto delle spese in prededuzione) secondo la definizione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c) CCII e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione



coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza;

ritenuto, pertanto, che lo stesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 comma 1, 2 comma 1 lett. c) e 268 comma 1 CCII, è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art 39 CCII, come imposto dall'art 65 comma 2 CCII;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dalla ricorrente, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, ha indicato le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e ha reso l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo CCII;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270 comma 2 lett. b) CCII, quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

rilevato che nel ricorso vengono individuate quale spese necessarie per il mantenimento personale e familiare per euro 1.450,00, che il liquidatore ha ritenuto congrue;

considerato che la determinazione dell'importo da destinare alle spese di mantenimento non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII; tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere in questa sede, sulla base degli atti, fatta salva la successiva eventuale rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268 comma 4 l. b) CCII. A tal fine, il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale ed economica del ricorrente e della sua famiglia da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione da depositarsi entro 60 giorni, in caso di mutamento delle circostanze già esaminate;

ritenuto che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;



ritenuto che sono inopponibili nei confronti della presente procedura gli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione;
letti gli artt. 268 e ss. CCII;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Francesco Ciccarella** (C.F. CCCFNC80T09G795I), nato a Pollena Trocchia (Na) il 09.12.1980 e residente in Sant'Anastasia (Na), alla Via Capodivilla, 124

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa **Rosa Napolitano**

NOMINA

liquidatore la dott.ssa **Rita Romano**

ORDINA

al ricorrente di depositare **entro sette giorni** dalla comunicazione della presente sentenza la documentazione fiscale e contabile nonché l'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio non superiore a 90 giorni** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, a pena di inammissibilità, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA

al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, avvertendosi che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'articolo 216 comma 2;

DISPONE

- che, ai sensi degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio, salvo diversa disposizione di legge e/o valutazioni del liquidatore ex art. 274 CCII;

DICHIARA



inopponibile nei confronti della presente procedura agli eventuali pignoramenti o cessioni di qualsiasi emolumento dovuto al debitore in virtù di un rapporto di lavoro ovvero a titolo di pensione

DISPONE

- che non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, sopra indicati, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia pari ad euro 1.450,00 come provvisoriamente determinato e salva eventuale rivalutazione a cura del giudice delegato; c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile; d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge;
- che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile;

DISPONE

- CHE IL LIQUIDATORE:

- 1) **comunichi senza ritardo al datore di lavoro o all'ente erogatore del trattamento pensionistico:** (i) che il tribunale ha dichiarato la liquidazione controllata del debitore; (ii) che dalla data di dichiarazione della liquidazione controllata cessa ogni trattenuta a titolo di precedente pignoramento ovvero di cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione; (iii) che sempre dalla data della dichiarazione di liquidazione controllata dovrà essere versata sul conto corrente della procedura, che il liquidatore avrà provveduto ad aprire, provvisoriamente la somma indicata dal liquidatore che sarà confermata o rideterminata dal giudice della procedura;
- 2) **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- 3) **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e



alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- 4) **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- 5) provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
- 6) provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

DISPONE

che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore e ai creditori;

DISPONE

che, a cura del liquidatore, la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 successivamente integrato con decreto n. 31/2026 del 31.03.2026 a cura del liquidatore, tramite la cancelleria competente, entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: 1) gli Organismi di Composizione della Crisi - OCC devono trasmettere la documentazione da pubblicare (in formato word, pdf, excel o zip) alla Cancelleria del Settore Procedure concorsuali e attinenti all'insolvenza del Tribunale di Nola tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ; 2) provveda il liquidatore preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: a) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); b) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; 3)



provveda il liquidatore a trasmettere i documenti di cui al punto 1) preventivamente epurati dei dati sensibili alla cancelleria competente almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione della sentenza

DISPONE

che, a cura del liquidatore la presente sentenza sia trascritta nei registri immobiliari in relazione agli immobili rientranti nella presente liquidazione, se presenti, come identificati nel ricorso e nella relazione del gestore. L'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;

DISPONE

Che la presente sentenza, a cura del liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore. Così deciso in Nola nella camera di consiglio del 09.04.2026.

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Napolitano

Il Presidente

dott. ssa Rosa Paduano



Avv. Ciro Toscano
Via Guidoni n.9 Pomigliano D'Arco (Na) 80038
Tel e Fax 0818847550 – pec ciro.toscano@pecavvocatinola.it

TRIBUNALE DI NOLA

RICORSO PER L' APERTURA DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA AI SENSI DEGLI ARTT. 268 E SS CCII CICCARELLA FRANCESCO

Il Sig.re Francesco Ciccarella (C.F. CCCFNC80T09G795I) nato a Pollena Trocchia (Na) il 09.12.1980 e residente in Sant'Anastasia (Na), alla Via Capodivilla, 124, rappresentato e difeso, giusta procura su separato ed allegato foglio al presente atto, dall'Avv. Ciro Toscano del Foro di Nola e con questi elett.te dom.to presso lo studio in in Pomigliano D'arco (Na) alla Via Guidoni,9 ove dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata: ciro.toscano@pecavvocatinola.it

Con l'ausilio

dell'OCC Dott. ssa Rita Romano, iscritta all'ODCEC di Nola, con studio in Sant'Anastasia (Na) alla Via Gaetano Doninzetti, 17 la quale provvederà al deposito del presente ricorso e della relazione particolareggiata.

Si espone che:

L'istante, trovandosi nelle condizioni previste dal decreto legislativo 12.01.2019 n.14 in attuazione della legge 19.10.2017 n.155 e non ricorrendo cause ostative, in data 07.08.2025 ha depositato istanza per la nomina di un professionista che svolgesse il ruolo di Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento dell'OCC dell'ODCEC di NOLA – Protocollo OCC n.10853/2025.

L'OCC dell'ODCEC di Nola, designava quale professionista incaricato di assolvere le funzioni la dott. ssa Rita Romano.

Il proponente, per la ricostruzione della situazione economico-finanziaria e per la predisposizione del ricorso per l'apertura della liquidazione controllata, è stato assistito oltre che dal professionista nominato anche dall'avv. Ciro Toscano.

È stata resa disponibile tutta la documentazione prevista a norma di legge, sono state individuate le passività e le attività del debitore.

L'OCC nella persona del gestore ha dato notizia della sua nomina all'Agente della Riscossione ed agli uffici fiscali competenti, considerato il domicilio fiscale del debitore. Ha redatto la relazione di cui all'art 269 CCII con cui ha espresso la sua valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo del presente ricorso nonché ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Il ricorrente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 268 e 269 richiamati dall'art. 270 CCII in merito ai presupposti oggettivi e soggettivi, nonché di ammissibilità dichiara:

- di trovarsi in una situazione di crisi, insolvenza e sovraindebitamento, secondo la definizione di cui ai combinati disposti delle lettere a), b) e c) dell'art 2 CCI cui intende porre rimedio;
- di versare in una situazione di sovraindebitamento e di squilibrio finanziario;
- che non è soggetto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui al Titolo V del CCII;
- di non aver mai presentato domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII,
- di non aver posto in essere atti in frode ai creditori e di non aver compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni, precedenti alla proposizione della presente domanda;
- di non aver mai ottenuto alcuna esdebitazione;
- di avere attivo da distribuire ai creditori.

Considerato

-che la documentazione afferente la situazione economica e patrimoniale del proponente è stata fornita in modo completa all'Organismo di composizione della crisi;

-che è stata valutata la fattispecie di sovraindebitamento, confermata anche dal supporto documentale e dai colloqui con il debitore.

Sulla competenza territoriale

Sussiste la competenza del Tribunale di Nola ai sensi dell'art 27 comma 2 CCII richiamato dall'art. 65, 2 comma CCI poiché il ricorrente risiede in Sant'Anastasia (Na), alla Via Capodivilla n. 124, Comune questo, compreso nel Circondario del Tribunale di Nola.

Sullo strumento della liquidazione controllata

La procedura di liquidazione controllata è stata ritenuta l'istituto percorribile più idoneo per il sig. Ciccarella, il quale non è proprietario di beni immobili, bensì un solo reddito da lavoratore dipendente.

Versando l'istante in una situazione di sovraindebitamento ed essendo possibile acquisire attivo dal reddito del debitore costituito dallo stipendio, calcolata la rata da attribuire ai creditori in eccedenza a quanto occorre al proprio sostentamento economico, è possibile attivare la procedura di liquidazione controllata.

Ne consegue che, al fine di non escludere il debitore dalla possibilità di ottenere l'esdebitazione, che anzi con il nuovo Codice diviene un vero e proprio diritto, ex art. 282 CCI, con il decorso di un triennio dall'apertura della liquidazione controllata, la giurisprudenza riconosce la possibilità di utilizzare tale strumento a chi, come nel caso di specie, nel rispetto del dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 abbia illustrato la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate, mira a comporre la situazione di indebitamento ed aver l'esdebitazione e ottenere il fresh start.

Sul punto, si richiama la sentenza del Tribunale di Perugia n.53 del 31.07.2023 (preceduta dalla sentenza del Tribunale di Bologna n. 105 del 03.07.2023) che ritiene ammissibile la liquidazione controllata anche in carenza di attivo.

Pertanto, il debitore tramite il proprio consulente e con la relazione positiva del Gestore, intende avanzare con il presente ricorso la domanda per l'apertura della procedura di liquidazione controllata del patrimonio ai sensi e per gli effetti delle norme di cui al Titolo V CAPO IX art. 268 e ss del CCII.

CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause del sovraindebitamento sono da individuarsi nella difficoltà di adempiere alle obbligazioni contrattuali assunte in passato con le risorse prontamente disponibili, provenienti principalmente dal reddito di lavoro dipendente.

Ad incidere negativamente sulla esposizione debitoria dell'istante sono state sia le vicende professionali che familiari.

In particolare, il Sig. Ciccarella ha avuto sempre la passione per i viaggi e la curiosità di conoscere luoghi e popoli diversi. Difatti, ha trasformato la sua passione per i viaggi nel suo lavoro dei sogni! Decidendo quindi, di aprire una agenzia di Viaggi nell'aprile del 2007 denominata LE RADICI DEL MONDO con sede in Pomigliano D'arco, alla Via Libertà,15 con fondi di finanziamento, concessi originariamente da "Sviluppo Italia" e poi "Invitalia".

L'importo del finanziamento concesso nel 2006 ed erogato nell'anno 2007 è stato di euro 115,000.00.

L'agenzia di viaggi "Le Radici del Mondo" di Francesco Ciccarella era affiliata al franchising (Uniglobe Italia, a sua volta questo marchio accreditato da Sviluppo Italia).

Le offerte e i pacchetti di viaggi proponibili da "Le Radici del Mondo" erano di derivazione diretta del franchising Uniglobe Italia.

Per circa un anno dall'avvio dell'attività, il sig. Ciccarella riferiva che svolgeva la propria prestazione in maniera pianificata ed organizzata, riuscendo anche a marginare discreti guadagni.

Successivamente il franchising (UNIGLOBE ITALIA) società diretta e accreditata da "Invitalia" fu dichiarata fallita!!! Con conseguenze devastanti per la l'agenzia di viaggi del sig. Ciccarella.

Le principali difficoltà nel proseguire l'esercizio dell'impresa per il debitore, sono derivante in primis dai tour operator non più disposti ad aprire le piattaforme (con delle password e codici) e avere quindi la possibilità di acquisire i pacchetti viaggi a prezzi convenienti.

Difatti, la ditta del sig. Ciccarella era parte del network della fallita (UNIGLOBE ITALIA).

L'istante, poiché non era nelle condizioni finanziarie di continuare l'attività decise di rafforzare la propria posizione finanziaria mediante l'ingresso di un socio in affari, trasformando quindi, l'agenzia di viaggi da ditta individuale in società.

Nonostante la trasformazione societaria, l'agenzia era ormai divenuta non più affidabile e/o poco credibile (compromessa dalla cattiva nomea di UNIGLOBE ITALIA) e quindi il debitore, a malincuore decise di sciogliere la società nell'anno 2011.

Il sig. Ciccarella ci riprova nuovamente nell'anno 2012, avvia quindi, una nuova ditta individuale, nel medesimo settore denominata "TRUMAN TRAVEL" a Sant'Anastasia alla Via G. Marconi,33 che nell'anno successivo viene trasformata in I VIAGGI DEL VISONE SNC, ma anche questa società segue le medesime sorti della precedente. Difatti, in un breve tempo il socio

dell'istante, decise di non voler continuare più l'attività di viaggi, e il debitore già in crisi finanziaria, peggiora ulteriormente la propria posizione finanziaria, con conseguente perdita di lavoro.

Inseguito, il debitore a trovato lavoro presso un call center e vi rimane per un anno e mezzo circa.

Nell'anno 2018 crea una nuova agenzia di viaggi "Fatte E Valigge" a Nola alla Via Vincenzo la Rocca,7, ma anche questa attività segue le medesime sorti delle precedenti.

Il debitore nell'anno 2014 aveva stipulato un contratto di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale con la Banca Bnl per un importo di € 144.000,00.

Purtroppo date le diverse vicende di lavoro, hanno portato ad un peggioramento della situazione finanziaria del sig. Ciccarella, tali da impedirgli il pagamento delle rate del mutuo mensile, che solo per un breve periodo era riuscito a rimborsare il mutuo grazie alla liquidità originata dal contratto di finanziamento chirografo.

Si precisa che l'istante ha cercato di versare invano le rate del mutuo, ma purtroppo, la stessa banca ha stornato le rate di rimborso del mutuo e le versava a copertura delle rate del finanziamento chirografario!!! Determinando quindi, l'inadempimento contrattuale del mutuo ipotecario con perdita del beneficio del termine e anticipando i tempi per all'attivazione della procedura esecutiva immobiliare ai sensi degli articoli 555 e ss. c.p.c., con pignoramento (VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI n° 38889/30357 del 22/11/2018 e successiva vendita forzata all'asta dell'immobile adibito ad abitazione principale del debitore (decreto di trasferimento del 07.03.2022 n 31/2018).

Sono stati anni difficili per il debitore, difatti l'incapacità di raggiungere una posizione lavorativa stabile, le cure per l'anziana madre, unito alla perdita dell'abitazione principale, hanno inciso negativamente anche sullo stato di salute del debitore.

Nell'anno 2019 il sig. Ciccarella, nonostante la sua giovane età viene ricoverato d'urgenza per una TIA (attacco ischemico cerebrale), che tutt'ora è sottoposto a visite periodiche e cure.

Il debitore, considerato la nuova condizione di salute, decide di abbandonare definitivamente l'attività di lavoro autonomo, e si appresta ad entrare nel mondo delle istituzioni scolastiche.

Dall'anno 2019 ha lavorato presso una scuola privata in provincia di Napoli per poi giungere a Mantova nell'anno 2024 in una scuola pubblica.

Il sig. Ciccarella è stato assunto come assistente amministrativo con contratto a tempo determinato (MIUR). Attualmente, essendo il sig. Ciccarella laureato in economia, ha potuto ricoprire un ruolo di dirigente amministrativo, occupando un posto vacante e una retribuzione di €. 1.750,00. Tale retribuzione potrebbe subire una variazione al ribasso qualora ritorna ad assolvere la funzione di assistente amministrativo.

Il debitore, ad oggi, nonostante il sacrificio di vivere e lavorare a Mantova, lontano dai propri cari, ed in particolare dell'anziana madre non riesce a far fronte ai debiti accumulati negli anni passati.

Tale situazione debitoria impedisce di fatto al sig. Ciccarella Francesco di vivere serenamente la propria vita e di progettare il proprio futuro.

Per i motivi su esposti, l'istante intende attivare l'istituto dell'esdebitazione ed in particolare la liquidazione controllata per la liberazione definitiva dei propri debiti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA
--

Il sig.re Ciccarella Francesco:

- ✓ E' lavoratore dipendente del Ministero dell'Istruzione con contratto a tempo determinato;
- ✓ Risiede in Sant'Anastasia, alla Via Capodivilla N.124 con un fitto di euro 200,00 mensile e domicilio a Mantova in un appartamento con contratto di locazione di euro 450,00;
- ✓ Stato civile celibe;
- ✓ Percepisce una retribuzione lorda di € 1750,00;
- ✓ E' possessore di un bene mobile registrato (auto) di scarso valore commerciale e fermo amministrativo;
- ✓ Non è possessore di beni immobili.

ATTIVO

1) Beni Immobili:

Non è intestatario di beni immobili;

2) Beni Mobili Registrati:

Il Sig. Ciccarella Francesco è intestatario di un'autovettura, così come da carta di circolazione allegata, il cui valore complessivo è di circa € 3.000,00.

CREDITI

Non è titolare di alcun diritto di credito.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE

È intestatario di un c/c bancario n.xxx dove viene accreditato lo stipendio.

REDDITI

E' lavoratore dipendente presso Ministero dell'istruzione con uno stipendio lordo di circa €. 1.750,00.

PASSIVO

L'istante è debitore nei confronti dei seguenti soggetti:

1) Belgirate Secuiration srl

- prestito personale n.4549/1162949 anno 2021 pari ad € 30.699,14
- scoperto d conto corrente n .4516/1471 anno 2021 € 3.194,87
- scoperto rapporto n. 4516/33907894 € 2.283,57
- rate insolute mutuo e capitale residuo mutuo € 138.683,65

2) A.E.R un debito di €.166.324,74 relativo a debiti diversi, imposte, contributi e il debito verso Invitalia;

3) Comune di Sant'Anastasia per tassa sui rifiuti € 695,00

TABELLA DEL PASSIVO

Belgirate srl	€. 174.861,23
A.E.R	€. 166.324,74
Comune di Sant'Anastasia	€. 695,00
TOTALE	€. 341.880,97

Elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore

Le spese strettamente necessarie al sostentamento della ricorrente ammontano a €. 1.450,00 mensili (millequattrocentocinquanta/00) comprensive anche del pagamento del canone di locazione.

La tabella che segue fornisce un dettaglio, senza tener comunque in conto eventuali spese impreviste.

ENTRATE /USCITE MENSILI

Entrate	Importo/mese	Note
TOTALE ENTRATE	€. 1.750,00.	(redditi da lavoro dipendente)
Uscite		
Vitto	€. 300,00	
Utenze	€. 200,00	
Fitto	€.650,00	
Spese varie	€. 300,00	(bollo e assic. vestiario ecc.
TOTALE USCITE	€.1.450,00	

L'attivo è costituito dal contratto di lavoro dipendente del sig. re Ciccarella pari ad euro 1.750,00 mensile e ne discende una disponibilità mensile, detratte le spese per il sostentamento di € 1.450,00

La disponibilità della presente liquidazione è pari a €. 300,00 mensili.

Reddito mensile	€ 1.750,00
Spese mensili	€ 1.450,00
Avanzo	€ 300,00
Disponibilità mensile per liquidazione	€ 300,00

RIEPILOGO ATTIVO E PASSIVI

ATTIVO PATRIMONIALE		PASSIVO PATRIMONIALE	
Redditi da lavoro (mensile)	€. 1.750,00	AER	€. 166.324,74
Auto	€.3.000,00	Belgirate srl	€. 174.861,23
		Comune di Sant'Anastasia	€. 695,00
Totale Attivo	€. 4.750,00	Totale Passivo	€. 341.880,97

PROPOSTA di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA. Prospettive di soddisfazione dei creditori.

Viene messo a disposizione dei creditori il reddito da lavoro dipendente, decurtate le spese per il proprio sostentamento, oltre la vendita dell'unico bene di proprietà (auto).

I compensi dell'OCC a norma dell'art. 15, comma 9, legge n.3/2012, e succ. mod. e int. sono determinati secondo i parametri previsti dal DM 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30:
Gestore della Crisi €. 3.000,00 ed euro 2.000,00 per il compenso all'avv. Toscano.

Totali Debiti

Totale Debiti	€.346.880,97
Crediti Pred./priv	€.5.000,00
Crediti priv/Chirografi	€.341.880,97

Compenso OCC	€ 3.000,00
Advisor legale	€ 2.000,00
Subtotale	€ 5.000,00

I crediti verranno così soddisfatti:

- 100% delle spese prededucibili
- Una percentuale in favore dei Creditori, a seguito di insinuazione al passivo.
- Con riferimento ai termini di esecuzione della proposta, è possibile prevedere di liquidare tutti creditori in parte nell'arco temporale di 3 anni.

Si precisa che sarà poi il nominando liquidatore a stabilire definitivamente le somme dovute ai creditori, tenuto conto altresì dei compensi allo stesso spettanti, nel rispetto dell'ordine di privilegi e in considerazione dell'ammontare dell'attivo.

ELENCO DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E SOLVIBILITÀ DEL RICORRENTE NEGLI ULTIMI 5 ANNI

Non risultano atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.

ASSENZA DI ATTI DISPOSITIVI DEL DEBITORE e di atti IMPUGNATI DAI CREDITORI
--

Non risultano atti dispositivi compiuti dal ricorrente, men che meno impugnati dai creditori.

RISERVA DI PROPORRE INTEGRAZIONI

Pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9, comma 3 ter, l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile, anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore), un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione allegata, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCI per il concordato preventivo.

Al riguardo è opportuno precisare che il potere di integrazione in questione risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario, tanto che il potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo era già stata ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le "procedure concorsuali" individuate sulla base di una nozione in grado di assorbire le procedure di sovraindebitamento, la cui persistente attualità non sembra messa in discussione dalle modifiche introdotte dal CCI.

VERIDICITA' DEI DATI E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA

L'intera documentazione allegata alla domanda corrisponde al vero, come accertato e attestato dal gestore OCC, e potrà essere verificata affinché l'Ill.mo Giudicante che sarà nominato, possa aprire la liquidazione controllata ed ammettere il sovraindebitato ai benefici della esdebitazione.

Sul punto si rimanda alla relazione particolareggiata del Gestore, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione e l'illustrazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore (art. 269 1° comma CCII).

CONCLUSIONI

Sulla base della documentazione allegata e delle informazioni assunte, si deposita la presente domanda, che prevede la soddisfazione dei crediti mediante la liquidazione del patrimonio, per cui i beni eventualmente sopravvenuti nei tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o entro il momento della chiusura della procedura, se antecedente, costituiranno oggetto della stessa.

TENUTO CONTO

- che la domanda soddisfa i requisiti di cui al CAPO IX e ss. CCII, ovvero all'occorrenza voglia, l'adito Giudicante concedere un termine di 15 giorni, per produrre eventuali nuovi documenti;
- che l'istante non ha commesso atti in frode;
- che non ha colposamente determinato il sovra indebitamento,
- il proponente sig. Francesco Ciccarella:

CHIEDE

Che il Tribunale, accertati l'assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269 CCII;

VOGLIA

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione, ex art. 270 e ss CCII;
- nominare il Giudice delegato;
- nominare il liquidatore, confermando la nomina del Gestore già nominato dall'OCC la Dott. Rita Romano ex art. 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 06 novembre 2023, n. 1170;
- disporre l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale di Nola nella sezione appositamente dedicata;
- assegnare ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
- attribuire alla massa patrimoniale tutti i beni, anche futuri, e tutti i redditi e tutte le rendite del ricorrente e comunque ogni altra sua utilità sopravvenuta nel corso della liquidazione e comunque nei 3 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, detratte le spese per vivere;
- ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- precisare che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
- attribuire alla massa patrimoniale tutti i beni, anche futuri, e tutti i redditi e tutte le rendite del ricorrente e comunque ogni altra sua utilità sopravvenuta nel corso della liquidazione e comunque nei 3 anni successivi al deposito della domanda di liquidazione, detratte le spese per vivere;
- disporre che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- disporre della liquidazione il bene mobile registrato (autoveicolo);
- ai sensi dell'art. 68 c. 2 il ricorrente, unitamente all'Advisor precisano che la relazione particolareggiata dell'OCC è allegata al presente ricorso.

TRIBUNALE DI NOLA

Relazione del Gestore della Crisi ex art. 269, comma 2, C.C.I.I. Procedura di
Liquidazione controllata ex art. 269 e ss. C.C.I.I.

* * *

PREMESSA - APERTURA DELLA PROCEDURA

- ❖ In data 07.08.2025 con istanza depositata presso l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso OCC ODCEC DI NOLA n. 10853/2025, il sig. Ciccarella Francesco dichiarava di trovarsi in stato di sovraindebitamento e chiedeva la designazione di nomina di un Gestore della Crisi (istanza nomina Gestore crisi).
- ❖ In data 23.09.2025 il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento istituito presso OCC ODCEC DI NOLA nominava in qualità di Gestore della Crisi, la sottoscritta Dottoressa Rita Romano, CF: RMNRTI78E43G795N, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per la Circoscrizione del tribunale di Nola al n. 08 B e al Registro dei Revisori Contabili al n. 175702 con studio in Sant'Anastasia alla Via Gaetano Donizetti n. p.e.c.: romanorita@legalmail.it, conferendole l'incarico di svolgere la relativa attività procedurale di composizione della crisi (nomina Gestore).
- ❖ In data 23.09.2025 la scrivente accettava l'incarico, rendendo altresì la dichiarazione di indipendenza ex art. 11 D.M. n. 202/2014 (accettazione d'incarico);
- ❖ Le parti si sono incontrate per verificare la completezza dei documenti e comprendere le ragioni che hanno determinato lo stato di insolvenza.
- ❖ Il ricorrente, unitamente alla scrivente hanno determinato che nel caso di specie, l'istituto più idoneo è quello della procedura di Liquidazione Controllata ex artt. 268 e ss. C.C.I.I., come previsto dalla normativa entrata in vigore.

La sottoscritta Dr.ssa Rita Romano, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Nola al N.8 Sez. B con e al Registro dei Revisori Contabili al n. 175702 con studio in Sant'Anastasia alla Via Gaetano Donizetti n.17 (professionista). Con provvedimento del 23.09.2025 è stata nominata dall'Occ-ODCEC Nola, quale professionista incaricata per valutare la fattibilità della procedura del sig. **Ciccarella Francesco** nato a San Pollena Trocchia (Na) il 09/12/1980, Cod. Fiscale CCCFNC80T09G795I, (di seguito anche solo "ricorrente/debitore"), dichiara preliminarmente:

- ❖ di essere iscritta nell'Elenco dei Gestori dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento e di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.4 D.M. 202/2014;
- ❖ di non essere legata al ricorrente e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- ❖ di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., ovvero di non essere interdetta, inabilitata, fallita o condannata a pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi (*ex art. 2382 c.c.*);
- ❖ di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del ricorrente;
- ❖ di non essere legata al ricorrente da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- ❖ di non aver prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del ricorrente.

Tutto ciò premesso dichiara

che nella fattispecie ricorrono i presupposti oggettivi e soggettivi di ammissibilità alle procedure di sovraindebitamento, in quanto il ricorrente:

- ❖ risulta versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), della citata normativa, atteso che si trova in uno stato di insolvenza che si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è assolutamente in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- ❖ non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel Titolo IV, Capo II, del C.C.I.I.;
- ❖ non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad alcuno dei procedimenti regolati nel Titolo IV, Capo II, del C.C.I.I. (ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata o

esdebitazione dell'incapiente) ovvero ai procedimenti per la soluzione della crisi da sovraindebitamento regolati *ratione temporis* dalla legge n. 3/2012;

- ❖ non ha subito, per cause a lui imputabili, provvedimenti di revoca dell'omologazione di concordato minore ex art. 82 C.C.I.I. ovvero di revoca dell'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 72 C.C.I.I.;
- ❖ ha fornito allo scrivente Gestore della crisi il supporto e tutta la documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione familiare, economica e patrimoniale.

Condizioni preliminari di ammissibilità della domanda di Liquidazione Controllata del sovraindebitato, ex artt. 268 e ss. CCII.

La sottoscritta professionista ha verificato:

- la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della richiesta e che la stessa consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- la presenza dei presupposti ex art. 2, lett. c), CCII e le cause del sovraindebitamento.

Da tale analisi è emerso che:

- il debitore non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- il debitore presenta congiuntamente i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII (se impresa);
- in relazione alla futura esdebitazione ex art. 280 CCII il debitore:
 - non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
 - non è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione.
- successivamente alla nomina del suddetto professionista, sono stati effettuati una serie di incontri, dai quali è emerso che, sulla base della documentazione fornita, lo stato di "crisi" e/o "insolvenza" del debitore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) e b) CCII¹⁵.

La documentazione rinvenuta nel fascicolo predisposto dal debitore è stata utilizzata per la stesura della presente relazione.

La presente relazione è stata redatta utilizzando la documentazione depositata agli atti del fascicolo trasmessa dal ricorrente all'O.C.C. ed integrata dalle ulteriori ricerche e documenti dalla scrivente liquidatrice nel corso della redazione. Oltre alla presente relazione è accompagnata dal ricorso, dalla proposta di liquidazione controllata.

I contenuto minimo è determinato dai seguenti documenti:

- a. carta d'identità e codice fiscale del sovra indebitato;
- b. certificato di residenza e stato di famiglia;
- c. elenco debiti con relativa contrattualistica (Banche, finanziarie, tributari, Tfr dipendenti, previdenziali, esattoria, carichi pendenti enti locali, locazione);
- d. estratti di ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
- e. visura CRIF;
- f. dichiarazione dei redditi/CU ultimi tre anni;
- g. atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni;
- h. elenco spese correnti necessarie al sostentamento.

LE CAUSE CHE HANNO DETERMINATO IL SOVRAINDEBITAMENTO

Le cause che hanno determinato il sovraindebitamento, così come riferite dal ricorrente derivano principalmente da vicende familiari e lavorative.

Il Sig. Ciccarella ha sempre amato viaggiare e, progressivamente, ha trasformato tale passione in attività lavorativa prevalente. In tale prospettiva, nel mese di aprile dell'anno 2007, procedeva alla costituzione di un'agenzia di viaggi denominata "Le Radici del Mondo", avvalendosi di fondi pubblici concessi da Sviluppo Italia, ente successivamente ridenominato Invitalia.

Il suddetto intervento finanziario, destinato all'avvio dell'iniziativa imprenditoriale, veniva erogato nell'anno 2007 per un importo complessivo pari a euro 115.000,00.

Il debitore riferisce che l'impresa risultava economicamente proficua, generando margini di guadagno idonei a sostenere i costi di gestione e a garantire allo stesso un tenore di vita dignitoso.

Tuttavia, decorso circa un anno dall'inizio dell'attività di intermediazione e vendita di pacchetti turistici, si manifestavano le prime rilevanti difficoltà operative ed economiche. In particolare, a seguito del fallimento della società **UNIGLOBE ITALIA**, soggetto accreditato presso **Invitalia** e network di riferimento cui l'impresa del debitore risultava affiliata, veniva meno la possibilità di accedere alle condizioni commerciali agevolate previste dall'affiliazione.

Conseguentemente, l'istante non era più in grado di acquistare pacchetti turistici e promozioni di viaggio a condizioni di favore, dovendo approvvigionarsi esclusivamente a prezzi pieni di mercato, con un inevitabile

incremento dei costi e una drastica riduzione dei margini di redditività.

In ragione di tale mutato contesto economico/commerciale e in assenza di adeguata capacità economica per proseguire l'attività in forma individuale, il debitore decideva di rafforzare la propria posizione finanziaria mediante l'ingresso di un socio, procedendo pertanto alla trasformazione dell'agenzia di viaggi da ditta individuale a società.

Tale scelta di proseguire l'attività di agenzia di viaggi in forma societaria, al fine di rafforzarne la capacità di investimento e la solidità finanziaria, l'impresa risultava ormai gravemente compromessa sotto il profilo dell'affidabilità commerciale e della credibilità sul mercato, anche in ragione della negativa reputazione riflessa derivante dalle vicende della società **UNIGLOBE ITALIA**.

L'istante, preso atto della precaria situazione economico-finanziaria della società, caratterizzata da un calo delle richieste di acquisto di pacchetti turistici e da incassi del tutto insufficienti a coprire i costi di esercizio, si vedeva costretto, seppur con evidente sacrificio personale ed economico, a deliberare la cessazione dell'attività sociale.

Successivamente, nell'anno 2012, il debitore tentava un nuovo rilancio professionale, sempre nell'ambito del settore turistico, con una nuova agenzia di viaggi, avvia quindi, la ditta individuale denominata **"Truman Travel"**, poi conferita, nell'anno 2013 nella società **"I Viaggi del Visone s.n.c."**; anche tale iniziativa imprenditoriale, tuttavia, fu destinata a subire analogo insuccesso alla fine del 2015.

In particolare, il socio decideva improvvisamente di non proseguire l'attività, determinando un ulteriore aggravamento della già compromessa situazione finanziaria dell'istante, con conseguente perdita dell'unica fonte di reddito. Ultima e determinante sconfitta finanziaria e lavorativa fu l'agenzia Nolana.

RIEPILOGATIVA ATTIVITA' LAVORATIVA

Nominativo	Inizio attività	Cessazione attività	Sede - NA
Le radici del mondo	08/03/2007	26/11/2010	Pomigliano D'Arco
Truman Travel di F. Ciccarella	03/04/2012	11/11/2013	Sant'Anastasia
Viaggi del Visone snc	11/04/2013	06/11/2015	Somma Vesuviana
Fatt è Vvaligge	20/01/2018	31/12/2019	Nola

A peggiorare ulteriormente la posizione economico-patrimoniale del debitore contribuiva, altresì, l'acquisto di un immobile ad uso abitativo, finanziato mediante contratto di mutuo ipotecario stipulato con **BNL**, nell'anno 2014 per l'importo di euro **144.000,00**, rapporto successivamente ceduto alla società **Belgirate s.r.l.**, con conseguente incremento dell'esposizione debitoria complessiva.

Le diverse vicende di lavoro, come precedentemente esposto, hanno portato ad una situazione finanziaria molto difficile per il debitore, tali da impedire il pagamento delle rate del mutuo.

Il debitore rappresenta che, per un significativo lasso temporale era riuscito a far fronte regolarmente al pagamento delle rate del mutuo ipotecario, anche grazie al finanziamento concesso dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.. Tuttavia, a causa del progressivo deterioramento della propria situazione economica e reddituale, lo stesso non era più in grado né di adempiere alle obbligazioni derivanti dal suddetto finanziamento né di corrispondere le rate del mutuo.

Si precisa che l'istante ha cercato di versare invano le rate del mutuo, ma purtroppo, la stessa banca ha stornato le rate di rimborso del mutuo e le versava a copertura delle rate del finanziamento chirografario!!! Determinando quindi, l'inadempimento contrattuale del mutuo ipotecario con perdita del beneficio del termine e anticipando i tempi per all'attivazione della procedura esecutiva immobiliare ai sensi degli articoli 555 e ss. c.p.c., con pignoramento (VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI n° 38889/30357 del 22/11/2018 e successiva vendita forzata all'asta dell'immobile adibito ad abitazione principale del debitore (decreto di trasferimento del 07.03.2022 n 31/2018).

Tale vicenda ha determinato un periodo di particolare difficoltà per l'istante: la protratta incapacità di conseguire una posizione lavorativa stabile, l'onere assistenziale connesso alle cure prestate alla madre anziana, unitamente alla perdita della casa di abitazione, hanno inciso in modo rilevante e negativo non solo sulla sua condizione economico-patrimoniale, ma anche sullo stato di salute psico-fisica.

L'anno 2019, per l'istante rappresenta il momento di baratro nella sua vita, in quanto gli viene notificata la cartella esattoriale relativa alla somma da restituire ad Invitalia spa, il forte stress emotivo gli provoca una TIA – attacco ischemico cerebrale, evento che ha comportato e tuttora comporta la necessità di sottoporsi a periodici controlli medici e a terapie continuative, nonostante la giovane età del debitore.

Alla luce di tale sopravvenuta e rilevante condizione sanitaria, il debitore maturava la decisione di abbandonare definitivamente l'attività di lavoro autonomo, ritenuta non più compatibile con le proprie condizioni di salute e con l'esigenza di ricerca di una stabilità reddituale, si è orientato verso l'inserimento nel settore delle istruzioni scolastiche.

A decorrere dall'anno 2020, il Sig. Ciccarella prestava attività lavorativa presso un istituto scolastico privato sito in provincia di Napoli; successivamente, nell'anno 2024, veniva assegnato incarico presso una scuola pubblica con sede in Mantova.

Solo a partire dall'anno 2024, il debitore ha potuto conseguire una maggiore serenità economica e finanziaria, in virtù dell'assunzione alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIUR) con contratto di lavoro a tempo determinato, con inquadramento nel profilo di assistente amministrativo.

Attualmente il sig. Ciccarella riveste a copertura di un ruolo vacante la funzione di direzione amministrativa con una retribuzione mensile pari a euro 1.750,00. Questa retribuzione potrebbe subire una riduzione al ribasso qualora ritornasse a svolgere il ruolo di semplice addetto amministrativo.

L'unico bene in possesso dell'istante è un autoveicolo come da libretto di circolazione allegato, con un valore di mercato pari a € 3.000,00 circa, il quale viene messo in vendita dalla scrivente liquidatrice e il ricavato messo a disposizione dei creditori della presente procedura. (gravato da un fermo amministrativo).

Appare evidente, che l'unica possibilità per il debitore di ripristinare la propria situazione debitoria è il ricorso all'istituto del sovraindebitamento, tenuto conto che lo stesso è stato già stato eseguito dell'unico immobile in suo possesso.

REQUISITI SOGGETTIVI DI AMMISSIBILITA'

Con riferimento ai requisiti soggettivi di ammissibilità giova precisare quanto segue:

Con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione il ricorrente ha dichiarato di non aver compiuto atti di disposizione del patrimonio negli ultimi cinque anni.

Considerato quanto sopra, allo stato nulla osta all'apertura della procedura di liquidazione controllata.

Alla luce di tanto, esaminata la richiesta di accesso alla procedura della liquidazione controllata del ricorrente, allo stato, non vi sono ragioni ostative, oggettive e/o soggettive, all'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore.

La scrivente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 269 comma 2, C.C.I.A.A., eseguiti gli opportuni riscontri ed accertamenti, di seguito riepiloga di seguito le attività, le passività nonché le spese correnti necessarie per il sostentamento del nucleo familiare del ricorrente.

SITUAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA - PATRIMONIALE DEL RICORRENTE.

Considerato che l'elenco dei creditori deve essere aggiornato dopo la sentenza a norma dell'art. 270 lett. c) C.C.I.I. e l'inventario deve essere completato dal nominando Liquidatore, il che presuppone in ogni caso che l'attivo e il passivo come prospettati nel ricorso e verificati in questa sede, andranno aggiornati nella fase successiva di predisposizione dell'inventario e dello stato passivo in seguito alla sentenza di liquidazione. La circostanza è indirettamente confermata anche dall'art. 268, comma 2, C.C.I.I. a mente del quale *"...la domanda può essere presentata da un creditore"* considerato che in questo caso l'attività dell'O.C.C. non è richiesta nel ricorso proposto da un creditore, poiché senza adeguati poteri e senza la collaborazione del debitore non è possibile per il gestore ricostruire il patrimonio del resistente (ferme restando le altre condizioni previste dalla norma: (i) l'insolvenza del debitore; (ii) un ammontare di debiti scaduti e non pagati superiore ad €.50.000,00, condizione di procedibilità che può essere verificata d'ufficio anche tramite l'accesso ai registri di cui all'art. 42 C.C.I.I., ovvero le banche dati di Agenzia Entrate e INPS, che la cancelleria dovrebbe acquisire d'ufficio).

* * *

La sottoscritta Gestore della crisi ha chiesto ed ottenuto informazioni circa la situazione debitoria e reddituale dell'odierno ricorrente e dalla disamina della documentazione fornita allo stato attuale si può esporre quanto segue.

Con riferimento alla **situazione economico - finanziaria** il ricorrente:

- 1) il reddito attualmente prodotto dal ricorrente deriva dallo stipendio percepito in qualità di dipendente assunto con contratto a tempo determinato presso Ministero dell'istruzione. L'attuale ammontare dello stipendio è di €1.750,00;

Con riferimento alla **situazione patrimoniale** il ricorrente:

- 1) il debitore non è proprietario di alcun bene immobile;
- 2) è proprietario di un bene mobile registrato, autovettura di marca OPEL ASTRA targata DZ9627C immatricolata in data 22.03.2010 di valore commerciale 3.000,00;
- 3) Nessun valore di realizzo può essere attribuito invece ai beni mobili e non sono stati rilevati depositi di accantonamento somme liquide, né depositi di titoli e/o cassette di sicurezza.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - DATI ANAGRAFICI ED ELENCO SPESE
CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE.

Il nucleo familiare del ricorrente è costituito esclusivamente dal debitore, il ricorrente è domiciliato presso l'abitazione ubicata in Quistello (MN) alla Piazza Giacomo Matteotti 14/16, condotta in locazione e per il quale versa un canone annuale di €5.400,00, ed €. 450,00 su base mensile.

La residenza del ricorrente è ubicata a Sant'Anastasia in via Capodivilla 124 condotta in locazione e per il quale versa € 2.400,00 annui, € 200,00 su base mensile.

Il ricorrente ha dichiarato di sostenere spese familiari, necessarie al suo sostentamento per un importo complessivo di €1.450,00, comprendenti vitto, canone di locazione, utenze varie.

PASSIVO E CONSISTENZA TOTALE ED ANALITICA DELL'INDEBITAMENTO - ELENCO
DEI CREDITORI CON INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE.

La scrivente Gestore ha provveduto ad eseguire a mezzo pec le relative comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, C.C.I.I. ed a svolgere le seguenti attività istruttorie di richiesta e/o esame delle risultanze delle dichiarazioni di credito fornite da:

- Agenzia delle Entrate Riscossione S.p.a.;
- ❖ dalle risultanze della CTC, CRIF e della Centrale Rischi della Banca d'Italia (**cfr. visura, visura Centrale Rischi:**
- ❖ delle risultanze catastali;
- ❖ delle ultime dichiarazioni fiscali presentate dal ricorrente per gli anni d'imposta 2023_2024 (**cfr. redditi 2023, redditi 2024**)

Passivo Complessivo

La scrivente, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 269, comma 2, C.C.I.I., all'esito degli opportuni riscontri ed accertamenti, riepiloga di seguito il passivo complessivo, comprensivo dei costi di massima della presente procedura, con elencazione dei creditori indicati per classi di privilegio e con il rispettivo domicilio digitale:

Creditore	natura del credito	Valore del credito	Grado del credito
		(€)	
O.C.C.	Compenso	€ 3.000,00	Prededuzione ex art. 6, co. 1, lett. a), C.C.I.I.
Avv. Ciro Toscano	Onorario	€ 2.000,00	privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c.

A.D.R	Imposte, sanzioni e interessi e aggio	€ 166.324,74	Priv/chirografo
Belgirate srl	residuo mutuo , scoperto , finanziamento	€ 174.861,23	Priv/Chirografario
Comune di Sant' Anastasia	Tassa rifiuti	€ 685,00	Chirografario
Totale		€341.880,97	

INDICAZIONE DEI COSTI DELLA PROCEDURA.

Con riferimento ai costi della procedura si evidenzia che questi saranno costituiti dalle spese di gestione del conto corrente della procedura sul quale transiteranno le somme messe a disposizione del ricorrente a seguito dell'emissione della sentenza di liquidazione controllata e che quindi, allo stato, non sono quantificabili.

Si richiede quindi l'autorizzazione del Tribunale adito, in caso di emissione della sentenza di liquidazione controllata, al fine di accendere un conto corrente intestato alla procedura, da scegliere a seguito di indagine in ordine alla miglior offerta sul mercato.

Con riferimento alle spese prededucibili del Gestore nominato OCC ODECEDC NOLA nell'ambito della procedura n10853/2025, si evidenzia che sulla base dell'art. 16 D.M. 202/2014, nonché dell'art.11 del Regolamento dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso, il compenso è stato quantificato applicando i parametri previsti per i commissari giudiziali, decurtati del 20%. Il compenso è stato quindi quantificato in €. 3.000,00.

* * *

COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE FORNITA.

Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore. Tali considerazioni inducono a ritenere necessario verificare se - nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore - debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, comma 1, C.C.I.I. che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

Al riguardo va osservato che l'art. 269 C.C.I.I. non contiene alcuna previsione specifica in punto a

documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione *“esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”*.

Orbene, il ricorrente ha trasmesso a mezzo dell'*Advisor* alla scrivente Gestore della Crisi una esauriente documentazione ai fini della valutazione della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

Oltre a ciò, la scrivente ha altresì chiesto ed ottenuto ulteriore documentazione presso terzi ritenuta necessaria per il completamento delle verifiche.

Dall'esame di tutta la documentazione raccolta, *ut supra* dettagliata, si può ragionevolmente concludere che allo stato attuale la stessa sia completa ed attendibile ai fini della valutazione dell'attivo e del passivo della procedura di liquidazione controllata.

ATTESTAZIONE EX ART. 268, COMMA 3, QUARTO PERIODO, C.C.I.I.

Con riferimento all'attestazione di cui all'art.268, comma 3, quarto periodo, C.C.I.I. richiamato dall'art.269, comma 2, secondo periodo, C.C.I.I. si attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, costituito dalla differenza tra quanto percepito mensilmente dal ricorrente a titolo di stipendio e le spese familiari, secondo le determinazioni del G.D. che saranno assunte ai sensi dell'art.268, comma 4, C.C.I.I.

In particolare, considerato che:

- la procedura in esame è basata sostanzialmente sulla retribuzione mensile e che i debiti del ricorrente hanno sia natura tributaria e previdenziale e sono passati a ruolo e affidati all'agente della riscossione per il recupero, sia natura privata;
- i limiti di pignorabilità per i debiti di natura tributaria e previdenziale fissati dall'art.72 ter, comma 1, D.P.R. 602/1973, comportano che *“Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro”*, mentre i limiti di pignorabilità fissati dalla legislazione vigente ex art. 545, comma 5, c.p.c. comportano che il pignoramento per il simultaneo concorso di cause non può estendersi oltre la metà dell'ammontare delle somme predette;
- il ricorrente percepisce uno stipendio mensile di €1.750,00

Si ritiene che, fatto salvo quanto sarà disposto dal G.D. con Decreto ai sensi dell'art.268, comma 4, C.C.I.I., è ragionevole ritenere che la procedura di liquidazione controllata possa quindi essere garantita da un attivo realizzabile e distribuibile costituito dalla differenza tra quanto percepito a titolo di stipendio €1.750,00 ca. e la somma indicata a titolo di spese familiari pari a €1.450,00 - quindi €300,00- per la durata di 36 mesi oltre alla vendita dell'unico bene mobile registrato (auto).

Qualora invece il G.D. volesse utilizzare come criterio di calcolo quanto disposto dall'art. 283 CCII per il debitore incapiente e quindi l'importo dell'assegno sociale per il 2025 (€583,57 su dodici mensilità) aumentato della metà e moltiplicato per il coefficiente della scala di equivalenza isee di riferimento (considerato che il nucleo familiare è composto solo dal ricorrente) e tenendo altresì conto del canone di locazione che il ricorrente paga mensilmente (€650,00), l'importo mensile acquisibile dalla procedura sarebbe pari ad
€16,43 (ossia: stipendio pieno €1.750,00 – importo ex art. 283 CCII € 1083,57 – canone di locazione €650,00 = € 16,43), calcolo che consentirebbe di appendere alla procedura liquidatoria la somma di €591,48.

Il resoconto sulla solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni

Dall'analisi della documentazione si evince che non ci sono stati atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni.

L'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori

Dall'analisi della documentazione si evince che non vi sono atti impugnati dai creditori.

Garanzie offerte ai creditori e sostenibilità del piano

Il Legislatore ha disciplinato un'ampia gamma di modalità di soddisfazione dei crediti, tra cui l'impegno di redditi non ancora presenti ovvero i cosiddetti "redditi futuri, tra questi emergono maggiormente meritevoli di tutela quelli derivanti da lavoro dipendente, redditi originati da pensioni e le rendite.

.

Costi della procedura

I compensi dello scrivente che a norma dell'art. 15, comma 9, legge n.3/2012, e succ. mod. e int. sono determinati secondo i parametri previsti dal DM 24.09.2014 n. 202 e D.M. 25.01.2012, n. 30:

Gestore della Crisi €. 3.000,00

Advisor Legale €. 2.000,00.

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata e allegata alla domanda ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII

Considerato che:

- ai fini del perfezionamento della domanda di liquidazione controllata del debitore, lo scrivente gestore è tenuto a rilasciare un giudizio di completezza dei documenti richiesti dal CCII;
- a conclusione della presente relazione ex art. 269, comma 2, CCII e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto gestore della crisi.

RILEVA CHE

- è stata esaminata la domanda di apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore ex art. 268 ss. CCII con le modalità in precedenza espone;
- sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 269 CCII;
- è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili presso gli uffici tributari, l'anagrafe tributaria e le banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori; - l'elenco analitico del patrimonio del/i sovraindebitato/i, che viene ceduto ai creditori, appare completo;
- l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione; esprime una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII;
-

RITIENE

- la ragionevole fattibilità della domanda di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII che gli istanti intendono sottoporre al vaglio dell'Onorevole Tribunale di Nola, poiché la domanda appare attendibile, sostenibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'istante e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

ATTESTA

Per quanto sopra riportato e rappresentato, la dottoressa. Rita Romano iscritto all'Ordine degli dei Dottori Commercialisti di Nola e Gestore della Crisi da sovraindebitamento, la veridicità dei dati esposti.

Gestore della Crisi

Dott.ssa Rita Romano